

# INPS

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



**Direzione Centrale** □  
**delle Entrate Contributive** □

**Roma, 19-07-2007**

**Messaggio n. 18860**

**OGGETTO: ||Modalità di versamento delle quote di TFR dovute al Fondo di Tesoreria. Precisazioni per alcune categorie di datori di lavoro.||**

Con riferimento a quanto stabilito con la [circolare n. 70 del 3 aprile 2007](#), punto 2 della Parte Prima e punto 1 della Parte Seconda, sono pervenute richieste da parte di datori di lavoro, già interessati da processi di privatizzazione, in ordine alle modalità di versamento delle quote di TFR, dovute al Fondo di Tesoreria, per i lavoratori per i quali nessun adempimento previdenziale è stato finora effettuato nei confronti dell'Istituto.

Si tratta, ad esempio, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle società facenti parte del Gruppo Poste, di dipendenti di enti privatizzati ex D. Lgs 509/94, in servizio alla data di privatizzazione, ecc..., per i quali i contributi pensionistici sono dovuti ad altri Enti (IPOST, INPDAP, ecc) ed i contributi per le prestazioni minori sono ritenuti non dovuti in relazione al regime previgente alla privatizzazione.

In attesa di approfondire le singole fattispecie, le Unità di Processo - Aziende con dipendenti - provvederanno tempestivamente ad aprire un'apposita e separata posizione contributiva per il versamento delle sole quote di TFR, cui saranno attribuiti il CSC ed il codice ISTAT relativi all'attività esercitata (1).

La posizione contributiva sarà contraddistinta dal codice di autorizzazione "**2R**" che assume il significato di "*Posizione per i lavoratori per i quali è dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria ex lege n. 296/2006, commi 755 e successivi*".

Qualora per detti lavoratori sia versata anche una sola contribuzione minore (es.

contributo DS per i dipendenti a tempo determinato delle Poste) (2), per il versamento delle quote di TFR dovute al Fondo di Tesoreria, dovrà essere utilizzata la posizione già in essere.

Le aziende interessate provvederanno mensilmente alla compilazione e trasmissione di una denuncia contributiva DM10/2 secondo le modalità riportate al punto 3 parte seconda della citata circolare n.70/2007 (codice "CF01").

Al riguardo si precisa che nel quadro "A" dovrà essere indicato il numero dei lavoratori interessati dal versamento del contributo in questione, mentre nei quadri B-C, oltre al codice per il versamento del contributo, dovranno essere riportati anche i codici "M000", "F000" e "FZ00".

### **Periodi pregressi**

Per i periodi da "gennaio 2007" a "giugno 2007" (ultimo mese di consegna da parte dei lavoratori occupati al 31/12/2006 del modello TFR1), i datori di lavoro di cui trattasi sono tenuti a versare i contributi pari alle quote di TFR maturate per i medesimi lavoratori in detto periodo, maggiorate di un tasso di rivalutazione del 2,74%, con le seguenti modalità:

- per il versamento delle quote di TFR, i datori di lavoro utilizzeranno, nel quadro B-C del DM10, il previsto codice "CF02" avente il significato di "versamento arretrati quote TFR L. 296/2006";
- per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione dovrà essere utilizzato il previsto codice del quadro B-C del DM10/2 "CF11" avente il significato di "versamento maggiorazioni TFR L. 296/2006".

In corrispondenza dei suddetti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle "giornate" e "retribuzioni".

Si precisa che le operazioni connesse al primo versamento al Fondo di Tesoreria potranno essere utilmente effettuate con la denuncia di competenza del mese di "luglio 2007" (scadenza 16 agosto 2007, salvo proroga estiva), con riguardo a tutti i periodi pregressi, senza aggravio di ulteriori oneri.

Resta ferma - su ciascuna mensilità antecedente quella dell'effettivo versamento - l'applicazione, come sopra precisato, del tasso di rivalutazione del 2,74%.

Per il conguaglio della quota di trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni di competenza del Fondo di Tesoreria, si richiamano le istruzioni impartite ai punti 5.1 e 5.2 della menzionata circolare n.70/2007.

### **Flusso EMens**

Per la predisposizione e trasmissione del flusso EMens riferito ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al D.lgs n.252/2005, dovranno essere compilate la sezione anagrafica e quella relativa alla <GestioneTFR>.

Nella prima, dovranno essere comunicati i dati relativi al lavoratore (C.F., cognome

e nome, e codice qualifica di tre caratteri).

Nella sezione <GestioneTFR>, dovranno essere inserite le informazioni individuali relative alla destinazione del TFR nonché quelle riguardanti il Fondo di Tesoreria.

A tal fine dovranno essere seguite le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro (cfr.documento tecnico versione 2.1.2 del 16/07/2007).

Si richiama l'attenzione dei datori di lavoro che informazioni individuali relative alla destinazione del TFR dovranno essere trasmesse per tutti i lavoratori, indipendentemente dal conferimento del TFR al Fondo di tesoreria.

Il presente messaggio sarà pubblicato sul sito Internet dell'Istituto.

Luigi Ziccheddu  
Direttore centrale

**note:**

- 1) Per le aziende del Gruppo Poste le posizioni saranno accentrate sulla Sede di Roma EUR.
- 2) Vedi [circolare n. 123 del 27 giugno 2002](#), con la quale è stata prevista l'apertura di una posizione accentrata per il versamento della contribuzione DS per i lavoratori a tempo determinato di Poste Italiane S.p.A . Su tale posizione dovrà essere effettuato per detti lavoratori anche il versamento delle quote di TFR. Resta ferma la previsione di cui al punto 3.1. della [circolare 132 del 16 novembre 2006](#), in ordine al versamento da parte di Poste Italiane S.pA del contributo al Fondo di solidarietà ex D.M 178/2005, per tutti i lavoratori, sulla predetta posizione.